

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).



Matera, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  
(Dott. Francesco Mario ZUNINO)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 158/2017 DEL 26 GIU. 2017

**OGGETTO:** L.R. Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i. Cessione in proprietà superficaria di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda sito in Miglionico alla Via Michele Bianco n. 5 - codice 1017 0010 0302 - in favore degli assegnatari *OMISSIS*. Pagamento del prezzo in unica soluzione.

Attestazione del Responsabile del Procedimento\_ Dott.ssa Adele Anna SCHIROSA   
e del Responsabile della Posizione Organizzativa Gestione Immobili\_ Dott. Giancarlo DI CARO   
sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati  
nella medesima proposta

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

**Vista**  
la pratica predisposta dall'Unità Operativa Gestione Immobili;

**Esaminata**  
la Legge Regionale Basilicata 18.12.2007, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista**  
la Legge 24.12.1993, n. 560 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Considerato**  
che l'art. 43, comma 4, della citata L.R. 24/2007 e s.m.i. prevede che *"il disabile, affetto da invalidità permanente, riconosciuta in misura non inferiore all'80% dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile (...), assegnatario di alloggio di e.r.p., ha la facoltà, decorsi cinque anni dalla data del decreto di assegnazione, di chiederne l'acquisto alle condizioni di cui al decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560 e del quarto comma dell'articolo 4 della legge 30.04.1999, n. 136. (...) L'A.T.E.R, su richiesta dell'assegnatario (...), deve attivare il procedimento di vendita anche se l'abitazione non è inclusa nel piano di vendita"*;

**Constatato**  
che i signori *OMISSIS*, assegnatari da oltre cinque anni dell'alloggio di e.r.p. di proprietà dell'Azienda sito in Miglionico alla Via Michele Bianco n. 5 \_ codice 1017 0010 0302 \_ hanno chiesto di acquistare il suddetto alloggio ai sensi del citato art. 43, comma 4, della L.R. 24/2007 e di corrispondere il relativo prezzo di vendita in unica soluzione;

**Considerato**  
che *OMISSIS* hanno documentato nelle forme di legge il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'acquisto dell'alloggio, ed in particolare l'assegnazione da oltre cinque anni alla data della domanda e lo stato di invalidità permanente di *OMISSIS*, certificato nella misura dell'80% dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile;

**Accertato**  
che l'alloggio suddetto non è incluso nel vigente piano di vendita degli alloggi di e.r.p. di proprietà dell'A.T.E.R. adottato dalla Regione Basilicata ai sensi della Legge 560/93 e s.m.i.;

**Verificato**  
che lo stabile di cui fa parte l'alloggio suddetto è stato costruito dall'Azienda su di un'area assegnata dal Comune di Miglionico in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., giusta le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 92 del 30.05.1983 e n. 386 del 25.10.1983 e la convenzione a rogito Dott.ssa Francesca BASTA, Segretario del Comune di Miglionico, in data 15.02.2013 rep. n. 836 registrata a Matera il 21.02.2013 al nr. 41 Serie I^ ed ivi trascritta presso la Conservatoria di Miglionico. il 07.03.2013 ai nn. 2168/1875;

**Esaminata**  
la documentazione tecnica predisposta dal geometra incaricato, da cui risulta, in particolare, che l'alloggio richiesto in proprietà è identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Miglionico al foglio 32 particella 539/28 Rione Michele Bianco n. 5 piano 1-4 categ. A/3 classe 2^ consistenza 6,5 vani superficie catastale 116 mq R.C. € 312,53, che è stato interessato dalle modifiche rilevanti ai fini della disciplina urbanistica di cui alla D.I.A. in data 24.10.2002 acquisita al protocollo del Comune di Miglionico il successivo 8.11.2002 al n. 7500, ed inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.L. 31/05/2010, n. 78 conv. in L. 30/07/2010, n. 122 e s.m.i., lo stato di fatto è conforme ai dati catastali di cui sopra ed alla planimetria depositata in catasto;

**Accertato**  
che, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della L.R. 24/2007, la vendita degli alloggi ai disabili avviene alle condizioni previste dall'art. unico, commi 10 e ss., della Legge 560/93 e s.m.i.;

**Considerato**  
che, in relazione alla richiesta degli assegnatari di procedere al pagamento in unica soluzione, il prezzo di vendita dell'alloggio è stato, pertanto, quantificato in € 23.901,26 e dovrà essere accertato ed incassato sul capitolo di bilancio 31203.007;

**Vista**  
l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

#### DETERMINA

- 1) di vendere, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ai signori *OMISSIS*, la proprietà superficaria dell'alloggio di e.r.p. di proprietà dell'Azienda sito in Miglionico alla Via Michele Bianco n. 5 \_ codice 1017 0010 0302 \_ identificato nel N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 32 particella 539/28 Rione Michele Bianco n. 5 piano 1-4 categ. A/3 classe 2^ consistenza 6,5 vani superficie catastale 116 mq R.C. € 312,53, al prezzo di €23.901,26 euro da corrispondersi in unica soluzione;
- 2) di dare atto che il prezzo di vendita di cui al precedente punto 1) sarà accertato ed incassato sul capitolo di bilancio 31203.007;
- 3) di dare atto, altresì, che, non trattandosi di atto dispositivo del patrimonio immobiliare incluso in piani di vendita e programmi di intervento, la presente deliberazione deve essere trasmessa, in duplice copia conforme all'originale, all'Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata per il controllo preventivo di merito e di legittimità previsto dall'art. 17, comma 2, lettera d), della L.R. 14/07/2006, n. 11 e dalla D.G.R. n. 1399 del 02/10/2006.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

